N. **32164/2015** R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

II SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 32164/2015 R.Gen.Aff.Cont.,

TRA

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi e dall'avv. Edgardo Riccardi;

ATTORE

E

CONVENUTI

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: azione revocatoria e simulazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato,

chiedeva accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. o il carattere simulato dell'atto di conferimento dei beni immobili nella

del 07/02/2011, rep. 2013, racc. 1451, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

22/02/2011 al n. 4318/1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 1 il 23/02/2011 ai nn. 4919/3487, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 2 il 23/02/2011 ai nn. 7430/5317 e presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 23/02/2011 ai nn. 6080/4394, con il quale

hanno conferito

nella diritti immobiliari indicati in citazione.

Nel costituirsi in giudizio, la società inglese nel chiedere il rigetto della domanda attorea, eccepiva l'abuso del diritto vantato dalla parte attrice, attesa la sproporzione di valore tra il credito presuntivamente vantato dalla banca ed il valore degli immobili oggetto dell'atto per cui è causa.

Si costituivano i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea contestando la sussistenza dei presupposti della domanda revocatoria e di simulazione.

Gli altri convenuti, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si costituivano in giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.

La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza del 21/6/2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nel merito, deve rilevarsi che parte attrice ha proposto, in via principale, la domanda di revocatoria ed, in via gradata, l'azione di simulazione assoluta dell'atto del 7/2/2011.

La proposizione delle due diverse azioni nel medesimo giudizio è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, condivisa da questo decidente, che in argomento ha affermato: "*Le azioni di revocatoria e di simulazione, diverse per contenuto e finalità, concorrono alternativamente tra loro, per cui, come possono proporsi entrambe nello stesso giudizio, sia pure in via subordinata l'una all'altra, così possono proporsi in due giudizi distinti, a scelta del creditore, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra*"(Cass. civ., sez. III, 24/03/2000, n.3539).

L'azione di simulazione e l'azione revocatoria costituiscono a ben vedere due strumenti differenti di cui può avvalersi il creditore anche nel medesimo giudizio (in via alternativa ovvero in via subordinata), per ottenere due distinte pretese. Mentre con l'azione di simulazione, la quale postula che il negozio posto in essere non sia realmente voluto dalle parti (simulazione assoluta) ovvero che le stesse abbiano voluto realizzare un negozio differente da quello apparentemente realizzato (simulazione relativa), l'attore/creditore mira alla declaratoria di nullità dell'atto; con l'azione

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

revocatoria ordinaria, che presuppone la stipula di un negozio esistente e voluto dai contraenti ma pregiudizievole della ragioni creditorie altrui, si vuole ottenere la dichiarazione di inefficacia/inopponibilità nei confronti di chi la esercita dei suddetti atti, mediante la prova di esistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, in ipotesi di negozi a titolo oneroso.

Detto altrimenti, le azioni in parola rappresentano due possibili rimedi contro i contegni distrattivi della garanzia patrimoniale posti in essere dal debitore, il quale può infatti raggiungere tale scopo fraudolento o realizzando un'operazione negoziale reale, benché caratterizzata da un'ulteriore finalità che è quella di pregiudicare le ragioni creditorie, ovvero simulando un trasferimento dei propri beni per creare un apparente mancanza di poste patrimoniali da aggredire.

Nel merito, l'azione revocatoria è fondata, con conseguente assorbimento della domanda di simulazione proposta in via subordinata.

Deve, in diritto, innanzitutto rilevarsi che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (cfr., *ex multiis*, Cass. civ. sentenza n. 27718 del 16 dicembre 2005).

Ciò posto, va ulteriormente premesso che il giudice investito di una domanda di revocatoria debba, in linea di principio, procedere ad un'autonoma valutazione del requisito del credito, che, nel caso di specie, risulta, allo stato, provato alla luce del decreto ingiuntivo n. 366/2011, emesso dal Tribunale di Nola e confermato con sentenza del Tribunale di Nola n. 1780/2019, depositata in data 9/8/2019, nonchè decreto ingiuntivo n. 747/2011 emesso dal Tribunale di Nola, revocato con sentenza n. 1753/2019, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta, avverso la quale pende giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Quanto, poi, al requisito dell'*eventus damni*, giova premettere che è principio consolidato quello per cui il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non deve necessariamente consistere in un danno

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 15310/07, 2971/99, 7262/00).

Nel caso di specie, la sussistenza del requisito del quale si discorre è ampiamente comprovata dall'assenza di prova, da parte dei convenuti debitori, di altri beni utilmente aggredibili da parte del creditore istante.

Ed invero, i convenuti, sui quali gravava il relativo onere, hanno omesso di provare la proprietà di ulteriori beni, in grado di assicurare il soddisfacimento delle avverse ragioni di credito.
Non vi è, poi, dubbio che il conferimento di immobili in società, comporta la sostituzione di beni facilmente aggredibili dai creditori con partecipazioni societarie che costituiscono capitale di rischio.
Relativamente al requisito soggettivo, giova, poi, anzitutto, rilevare che, nella specie, l'atto di disposizione posto in essere, è successivo al sorgere del credito.
Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).

Inoltre, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, così come nel caso di specie, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di compravendita successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza del requisito soggettivo della *scientia damni*, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto oneroso – del *consiluim fraudis*, ovvero la consapevolezza del terzo; d'altra parte, la verifica dell'*eventus damni* deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito (cfr. cass. Civ. n. 22465/06).

L'azione revocatoria ordinaria, come detto, presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un contratto di conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi a tali contratti e alla prestazione della fideiussione, se compiuti

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("*scientia damni*") e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. Civ. n. 25556/09).

Nella specie, l'anteriorità del credito, rispetto agli atti di disposizione, è palese, se solo si consideri che le garanzie prestate dai convenuti

risalgono al 2007 laddove,

invece, l'atto oggetto di revocatoria è del 7/2/2011.

Ciò posto, occorre poi evidenziare che, siccome nella specie viene in rilievo un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo (cfr. *ex multis*, Cass. civ. n. 17327/11, 7452/00, 1280/03, 15389/05).

La sussistenza degli elementi psicologici richiamati della *scientia damni* e del *consilium fraudis* vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali la divergenza tra prezzo di mercato del bene oggetto della cessione e prezzo pattuito o il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso (cfr. Cass. 21.9.2001 n. 11916, 13404/08).

In ordine all'elemento della *scientia damni* esso può dirsi senza dubbio sussistente se si considera la successione cronologica tra l'insorgenza del debito e la stipula dell'atto oggetto di causa, debito di cui i convenuti erano ben consapevoli attese le missive inviate dalla banca in data 13/12/2010 (cfr. doc. nn. 25 e 26, produzione attore). Assumono, poi, a tal fine rilievo, altresì, i rapporti familiari tra le parti dell'atto, non contestati dai convenuti, nonché la portata dell'atto dispositivo che ha spogliato i conferenti di ogni bene immobiliare.

Quanto al requisito del *consilium fraudis*, venendo in rilievo un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo alla persona fisica che rappresenta l'ente ex art. 1391 cod. civ. (Cass. n. 23891/2013). Nella specie, uno dei soci conferenti, ovvero è altresì legale rappresentante della società conferitaria, e, quindi, senza dubbio a conoscenza della compromessa situazione debitoria della debitrice principale.

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

Non rileva, infine, la sproporzione di valore tra i beni immobili oggetto di conferimento ed il credito vantato dalla banca attrice, poiché, da un lato, non risulta in alcun modo provato l'effettivo valore dei beni immobili oggetto dell'atto per cui è causa, e, dall'altro, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. è solo diretta a rendere inefficace l'atto impugnato nei confronti dell'attore.

Pertanto, sussistendone tutti i presupposti, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti di società cooperativa dell'atto di conferimento dei beni immobili nella per notar del 07/02/2011, rep. 2013, racc. 1451, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 22/02/2011 al n. 4318/1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 1 il 23/02/2011 ai nn. 4919/3487, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 2 il 23/02/2011 ai nn. 7430/5317 e presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 23/02/2011 ai nn. 6080/4394, con il quale

anno conferito nella i diritti immobiliari indicati in citazione.

Infine, rileva il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali debbano seguire la soccombenza dei convenuti.

La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede:

1) accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di conferimento dei beni immobili nella per notar del 07/02/2011, rep. 2013, racc. 1451, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 22/02/2011 al n. 4318/1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 1 il 23/02/2011 ai nn. 4919/3487, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566

Immobiliare - Circoscrizione di Napoli 2 il 23/02/2011 ai nn. 7430/5317 e presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 23/02/2011 ai nn. 6080/4394, con il quale

hanno conferito nella

i diritti immobiliari indicati in citazione.

2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 7/11/2022.

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Ucchiello

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a
Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 51a7667ea6ee868cacc193fdbb547566